

E lo stesso dico all'onorevole Giuliani, poichè se alla lettera s dell'articolo 4 si sono stanziati questi tre milioni per lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane, ciò è stato fatto in base a progetti ed a studi già eseguiti. Quindi non è il caso di aumentare lo stanziamento in questa sede, solo per la ragione da lui accennata, che cioè possano occorrere i fondi. Se occorreranno fondi vi si provvederà quando se ne manifesterà il bisogno, ma non possiamo ora variare stanziamenti che sono stabiliti in base a studi già fatti...

GIULIANI. La prego di affrettare il progetto, almeno.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto a questo, accolgo la raccomandazione dell'onorevole Giuliani.

PRESIDENTE. Onorevole Dagosto, mantiene il suo emendamento?

DAGOSTO. Poichè prevedo la sorte che gli sarebbe riservata, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI, *relatore*. La Giunta del bilancio si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro, ricordando semplicemente che si tratta di un disegno di legge per autorizzazione di spese e non di stanziamenti effettivi. E questa distinzione basta a spiegare la resistenza dell'onorevole ministro ad accettare gli emendamenti che erano stati proposti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4 del disegno di legge, con l'aggiunta proposta dal Governo e della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 5.

« La spesa autorizzata dalle leggi 22 luglio 1881, n. 333, 12 luglio 1894, n. 317, 30 giugno 1896, n. 266, 25 febbraio 1900, n. 56, 30 giugno 1904, n. 203 e 30 giugno 1909, n. 407, per la costruzione delle strade provinciali sovvenute che si eseguono a cura delle provincie è aumentata di lire 15,000,000 per impreviste e maggiori spese in confronto alle somme assegnate dalle varie leggi per le singole opere. Le somme occorrenti saranno prelevate a misura del bisogno con decreti ministeriali ».

(È approvato).

Art. 6.

« Le assegnazioni per la costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911, numero 311; 12 marzo 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444, e precedenti, restano modificate in conformità alla tabella C annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella C annessa a questo articolo 6.

CAMERINI, *segretario*, legge: